

Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

Adottata a Ginevra l'11 luglio 1947

Approvata dall'Assemblea federale il 16 giugno 1949¹

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 13 luglio 1949

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1950²

(Stato 29 aprile 2025)

Parte I Ispezione del Lavoro nell'Industria

Art. 1

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve possedere un sistema d'ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

Art. 2

1. Il sistema d'ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti nei quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l'applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione degli operai nell'esercizio della loro professione.

2. La legislazione nazionale potrà esonerare le miniere e le imprese di trasporto o parte di tali aziende dall'applicazione della presente convenzione.

Art. 3

1. Il sistema d'ispezione del lavoro sarà incaricato:

- a. di garantire l'applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni del lavoro e la protezione degli operai nell'esercizio della loro professione, come, per esempio, le disposizioni sulla durata del lavoro, i salari, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego dei fanciulli e degli adolescenti, ed altre materie inerenti, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l'applicazione di dette disposizioni;
- b. di fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed agli operai sui mezzi più efficaci per l'osservanza delle disposizioni legali;

RU 1950 730; BBl 1949 I 1 ediz. ted., FF 1949 I 1 ediz. franc.

¹ Ad eccezione della parte II la quale è stata approvata dal DF del 8 mar. 1971 (RU 1950 729, 1971 1135).

² Ad eccezione della parte II la quale è entrata in vigore il 1° giu. 1972.

- c. di richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulle deficienze o gli abusi che non sono specificatamente coperti dalle disposizioni legali vigenti.
2. Qualora altre funzioni fossero affidate agli ispettori del lavoro, queste non dovranno essere di ostacolo all'esercizio delle loro funzioni principali né pregiudicare in qualsiasi modo l'autorità o l'imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e gli operai.

Art. 4

1. Per quanto sia compatibile con la prassi amministrativa del singolo Membro, l'ispettorato del lavoro sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un'autorità centrale.
2. Qualora si tratti di uno Stato federativo, l'espressione «autorità centrale» potrà designare sia l'autorità federale, sia un'autorità centrale di un'entità costituente federata.

Art. 5

L'autorità competente dovrà prendere i provvedimenti appropriati per favorire:

- a. l'effettiva cooperazione tra i servizi d'ispezione, da una parte, ed altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività analoghe, dall'altra;
- b. la collaborazione tra i funzionari dell'ispettorato del lavoro e i datori di lavoro e gli operai o le loro organizzazioni.

Art. 6

Il personale dell'ispettorato sarà composto di pubblici funzionari il cui statuto e le cui condizioni di servizio ne assicurano la stabilità dell'impiego e l'indipendenza da qualsiasi mutamento di governo e da illecite influenze esterne.

Art. 7

1. Con riserva delle condizioni alle quali la legislazione nazionale sottopone il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno scelti unicamente in base alla loro idoneità a svolgere le funzioni che dovranno assumere.
2. Le autorità competenti indicheranno i mezzi per accertare tale idoneità.
3. Agli ispettori del lavoro deve essere data una formazione adeguata che li renda idonei ad esercitare le loro funzioni.

Art. 8

Le donne potranno, analogamente agli uomini, essere designate come membri del personale del servizio d'ispezione; in caso di bisogno, compiti speciali potranno essere affidati agli ispettori, rispettivamente alle ispettrici del lavoro.

Art. 9

Ciascun Membro prenderà i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di periti e di tecnici debitamente qualificati, compresi i tecnici medici, meccanici, elettricisti e chimici nell'esercizio delle funzioni dell'ispettorato, secondo i metodi reputati meglio adeguati alle condizioni nazionali, allo scopo di garantire l'applicazione delle disposizioni legali concernenti l'igiene e la sicurezza degli operai nell'esercizio della loro professione e di indagare sugli effetti dei procedimenti usati, delle materie utilizzate e dei metodi di lavoro seguiti, come pure sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 10

Il numero degli ispettori del lavoro sarà sufficiente per garantire l'esercizio efficace delle funzioni dell'ispettorato e sarà stabilito tenendo conto:

- a. dell'importanza dei compiti affidati agli ispettori, ed in modo particolare:
 - I. del numero, della natura, dell'importanza e della situazione degli stabilimenti sottoposti al controllo dell'ispettorato;
 - II. del numero e della categoria degli operai occupati in tali stabilimenti;
 - III. del numero e della complessità delle disposizioni legali la cui applicazione dev'essere garantita;
- b. dei mezzi materiali d'esecuzione messi a disposizione degli ispettori;
- c. delle condizioni pratiche nelle quali dovranno essere fatte le visite d'ispezione per essere efficaci.

Art. 11

1. L'autorità competente provvederà a fornire agli ispettori del lavoro:
 - a. uffici sul posto attrezzati in modo adeguato ai bisogni del servizio ed accessibili a tutti gli interessati;
 - b. facilitazioni di trasporto necessarie all'esercizio delle loro funzioni quando non esistano adeguate facilitazioni di trasporto pubblico.
2. L'autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per il rimborso agli ispettori del lavoro di tutte le spese di trasferta e delle spese accessorie sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 12

1. Gli ispettori del lavoro muniti dei documenti giustificativi delle loro funzioni saranno autorizzati:
 - a. ad accedere liberamente, senza preavviso ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, in tutti gli stabilimenti sottoposti al controllo dell'ispettorato;
 - b. ad accedere durante il giorno in qualsiasi locale di cui possono ragionevolmente supporre che sia sottoposto al controllo dell'ispettorato;
 - c. a procedere ad esami, controlli od inchieste giudicati necessari per garantire l'effettiva osservanza delle disposizioni legali e segnatamente:
 - I. ad interrogare, solo o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell'azienda su qualsiasi materia relativa all'applicazione delle disposizioni legali;
 - II. a domandare che siano presentati i libri contabili, i registri e i documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione sulle condizioni di lavoro, allo scopo di verificare se siano conformi alle disposizioni legali e di copiarli o di farne degli estratti;
 - III. ad esigere l'affissione degli avvisi la cui apposizione è prevista dalle disposizioni legali;
 - IV. a prelevare ed a portar via, perché siano analizzati, campioni di materiali e di sostanze usate o manipolate, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito di tali operazioni.
2. Procedendo ad una visita d'ispezione, l'ispettore dovrà comunicare la sua presenza al datore di lavoro o al suo rappresentante, purché non giudichi che tale comunicazione possa pregiudicare l'efficacia del controllo.

Art. 13

1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a provocare misure destinate ad eliminare i difetti degli impianti, delle attrezzature o dei metodi di lavoro che essi potessero ragionevolmente considerare come una minaccia per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
2. Per essere in grado di provocare tali misure, gli ispettori avranno il diritto, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario od amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o di far ordinare:
 - a. che, entro un termine stabilito, siano apportate agli impianti le modificazioni necessarie per garantire la stretta applicazione delle disposizioni legali concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b. che siano presi provvedimenti immediatamente eseguibili in caso di imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se la procedura fissata al secondo capoverso non è compatibile con la prassi amministrativa o giudiziaria di un singolo Membro, gli ispettori avranno il diritto di adire l'autorità competente perché ingiunga che siano prese o faccia essa stessa prendere misure immediatamente eseguibili.

Art. 14

L'ispettorato del lavoro dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali nelle circostanze e nella forma prescritta dalla legislazione nazionale.

Art. 15

Con riserva delle eccezioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale, gli ispettori del lavoro:

- a. non potranno avere alcun interesse diretto o indiretto nelle imprese poste sotto il loro controllo;
- b. saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o di commercio o i procedimenti d'esercizio di cui possono aver avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni;
- c. dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi lagnanza che segnali loro un difetto nell'impianto o una contravvenzione alle disposizioni legali, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante d'aver proceduto ad un'ispezione in seguito ad una lagnanza.

Art. 16

Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati frequentemente e scrupolosamente, nella misura necessaria per garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni legali di cui si tratta.

Art. 17

1. Le persone che violeranno o trascureranno d'osservare le prescrizioni legali la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di immediato perseguimento legale, senza alcun preavviso. La legislazione nazionale potrà tuttavia prevedere eccezioni nei casi in cui dovrebbe essere dato un preavviso che permetta di rimediare alla situazione o di prendere misure preventive.
2. È lasciata facoltà agli ispettori del lavoro di dare avvertimenti o consigli invece di promuovere o di raccomandare perseguimenti.

Art. 18

La legislazione nazionale prevederà e farà effettivamente applicare, adeguate sanzioni per violazione delle disposizioni legali la cui applicazione è soggetta al controllo di ispettori del lavoro o per ostruzionismo agli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19

1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici d'ispezione locali, a seconda del caso, saranno tenuti a sottoporre all'autorità centrale d'ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati della loro attività.
2. Questi rapporti saranno compilati nel modo prescritto dall'autorità centrale e tratteranno gli argomenti indicati di tempo in tempo dall'autorità centrale; essi saranno presentati nella frequenza prescritta dall'autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Art. 20

1. L'autorità centrale d'ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi d'ispezione posti sotto il suo controllo.
2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole, non superiore, in ogni caso, a dodici mesi, a contare dalla fine dell'anno al quale si riferiscono.
3. Copie dei rapporti annuali saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro un ragionevole termine dalla loro pubblicazione che non deve, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

Art. 21

Il rapporto annuale pubblicato dall'autorità centrale d'ispezione si riferirà agli oggetti seguenti:

- a. leggi e regolamenti di competenza dell'ispettorato del lavoro;
- b. personale dell'ispettorato del lavoro;
- c. statistiche degli stabilimenti sottoposti al controllo dell'ispettorato e numero degli operai in essi occupati;
- d. statistica delle visite d'ispezione;
- e. statistica delle contravvenzioni commesse e delle sanzioni imposte;
- f. statistica degli infortuni sul lavoro;
- g. statistica delle malattie professionali,

come pure a tutti gli altri punti che si riferiscono a questi oggetti in quanto gli uni e gli altri rientrino nel controllo di detta autorità centrale.

Parte II

Ispezione del Lavoro nel Commercio³

Art. 22

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente parte della presente convenzione deve possedere un sistema d'ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali.

Art. 23

Il sistema d'ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali si applica agli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l'applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori nell'esercizio della loro professione.

Art. 24

Il sistema d'ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli dal 3 al 21 della presente convenzione, in quanto siano applicabili.

Parte III

Provvedimenti vari

Art. 25

1. Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la propria ratificazione, escludere la Parte II dalla sua accettazione della convenzione.
2. Ogni Membro che abbia fatto tale dichiarazione può annullarla in ogni tempo mediante una susseguente dichiarazione.
3. Ogni Membro in confronto del quale vige una dichiarazione fatta conformemente al primo capoverso del presente articolo, indicherà annualmente nel suo rapporto sull'applicazione della presente convenzione lo stato della sua legislazione e della sua prassi sulle disposizioni della Parte II della presente convenzione, precisando in quale misura vi ha dato seguito o si è proposto di darvi seguito.

Art. 26

Nei casi in cui non appare certo se uno stabilimento, una parte o un servizio di uno stabilimento siano sottoposti alla presente convenzione, spetta all'autorità competente decidere la questione.

³ Questa parte II è stata ratificata dal CF il 19 mag. 1971.

Art. 27

Nella presente convenzione l'espressione «disposizioni legali» comprende, oltre la legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi che hanno forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro devono garantire l'applicazione.

Art. 28

Nei rapporti annuali da presentare conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁴ saranno contenute le informazioni particolareggiate concernenti tutta la legislazione nazionale che dà effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 29

1. Quando un territorio di un Membro comprende vaste regioni o quando a motivo della poca densità della popolazione o del loro stato di civilizzazione, l'autorità competente giudica impossibile l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, detta autorità può esonerare queste regioni dall'applicazione della convenzione, tanto in maniera generale quanto con le eccezioni che reputa adeguate in confronto di certi stabilimenti o di certi lavori.

2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, da presentare conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁵, qualsiasi regione per la quale si propone di ricorrere alle disposizioni del presente articolo, dando i motivi che giustificano siffatto modo di procedere. In seguito, nessun Membro potrà far capo alle disposizioni del presente articolo, salvo che per le regioni che avrà in tal modo indicato.

3. Ogni Membro che fa capo alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, i motivi per i quali rinuncia al diritto di ricorrere a tali disposizioni.

Art. 30

1. Per quanto concerne i territori menzionati nell'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁶, nel testo emendato dall'Istrumento d'emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, esclusi i territori contemplati nei capoversi quarto e quinto di detto articolo in tal modo emendato, ogni Membro dell'Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratificazione, una dichiarazione che designi:

⁴ RS 0.820.1

⁵ RS 0.820.1

⁶ RS 0.820.1

- a. i territori per i quali s'impegna che siano applicate senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
 - b. i territori per i quali s'impegna ad applicare, con modificazioni, le disposizioni della convenzione indicando il genere delle modificazioni;
 - c. i territori ai quali è applicabile la convenzione e, in tali casi, le ragioni per le quali è applicabile;
 - d. i territori per i quali riserva la sua decisione.
2. Gli impegni menzionati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati come parti integranti della ratificazione e produrranno identici effetti.
3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante nuova dichiarazione, interamente o in parte, alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente, conformemente alle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.
4. Ogni Membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica sotto qualsiasi altro aspetto il termine di ogni dichiarazione precedente e che fa conoscere la situazione in determinati territori.

Art. 31

1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione entrano nell'ambito delle competenze proprie delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d'intesa col Governo del territorio stesso, potrà comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d'accettazione, in nome di questo territorio, degli obblighi imposti dalla presente convenzione.
2. Una dichiarazione d'accettazione degli obblighi imposti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:
 - a. da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro congiunta autorità;
 - b. da qualsiasi altra autorità internazionale responsabile dell'amministrazione di un territorio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite⁷ o di qualsiasi altra disposizione in vigore, in confronto di detto territorio.

⁷ RS 0.120

3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, tali modificazioni devono essere specificate.

4. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o in parte, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una dichiarazione anteriore.

5. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto tutt'altro aspetto, i termini di qualsiasi altra dichiarazione precedente e che esponga la situazione per quanto concerne l'applicazione della presente convenzione.

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 32

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro il quale procede alla loro registrazione.

Art. 33

1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro di cui il Direttore generale avrà registrato la ratificazione.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due ratificazioni saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 34

1. Ogni Membro che abbia ratificato la precedente convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 35

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ciascuna ratificazione, dichiarazione e disdetta che gli sarà stata comunicata dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 36

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite perché proceda alla registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carte delle Nazioni Unite⁸, informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 37⁹

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 38

1. Qualora la Conferenza approvasse una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione, e purché la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto e nonostante l'articolo 34 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b. a contare dalla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

⁸ RS 0.120

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'AF il 2 ott. 1962 ed entrato in vigore per la Svizzera dal 5 nov. 1962 (RU 1962 1413; FF 1962 947).

2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 39

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 aprile 2025¹⁰

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	18 agosto	2004	18 agosto	2005
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda ^a	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1979
Argentina	17 febbraio	1955	17 febbraio	1956
Armenia	17 dicembre	2004	17 dicembre	2005
Australia ^{a b}	24 giugno	1975	24 giugno	1976
Austria	30 aprile	1949	30 aprile	1950
Azerbaigian	9 agosto	2000	9 agosto	2001
Bahamas	25 maggio	1976	25 maggio	1977
Bahrein	11 giugno	1981	11 giugno	1982
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados ^a	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	25 settembre	1995	25 settembre	1996
Belgio	5 aprile	1957	5 aprile	1958
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	11 giugno	2001	11 giugno	2002
Bolivia	15 novembre	1973	15 novembre	1974
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	22 dicembre	2022	22 dicembre	2023
Brasile	11 ottobre	1989	11 ottobre	1990
Bulgaria	29 dicembre	1949	29 dicembre	1950
Burkina Faso	21 maggio	1974	21 maggio	1975
Burundi	30 luglio	1971	30 luglio	1972
Camerun ^a	3 settembre	1962	3 settembre	1963
Canada	17 giugno	2019	17 giugno	2020
Capo Verde	16 ottobre	1979 S	16 ottobre	1979
Ceca, Repubblica	16 marzo	2011	16 marzo	2012
Ciad	30 novembre	1965	30 novembre	1966
Cina				
Hong Kong ^c	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^d	13 luglio	1999	20 dicembre	1999
Cipro	23 settembre	1960	16 agosto	1960
Colombia ^a	13 novembre	1967	13 novembre	1968
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	26 novembre	1999	26 novembre	2000

¹⁰ RU 1972 717; 1973 1673; 1975 2498; 1982 834; 1983 612; 1985 288; 1987 1418; 1992 723; 2005 1745; 2008 637; 2013 1243; 2019 1295; 2023 480; 2025 275.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Congo (Kinshasa)	19 aprile	1968	19 aprile	1969
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Côte d'Ivoire	5 giugno	1987	5 giugno	1988
Cuba	7 settembre	1954	7 settembre	1955
Danimarca	6 agosto	1958	6 agosto	1959
Dominica	28 febbraio	1983	28 febbraio	1984
Dominicana, Repubblica	22 settembre	1953	22 settembre	1954
Ecuador	26 agosto	1975	26 agosto	1976
Egitto	11 ottobre	1956	11 ottobre	1957
El Salvador	15 giugno	1995	15 giugno	1996
Emirati Arabi Uniti	27 maggio	1982	27 maggio	1983
Estonia	1° febbraio	2005	1° febbraio	2006
Eswatini	5 giugno	1981	5 giugno	1982
Figi	28 maggio	2008	28 maggio	2009
Filippine	5 novembre	2024	5 novembre	2025
Finlandia	20 gennaio	1950	20 gennaio	1951
Francia	16 dicembre	1950	16 dicembre	1951
Guadalupa	27 aprile	1954 A	27 aprile	1955
Guayana francese	27 aprile	1954 A	27 aprile	1955
Martinica	27 aprile	1954 A	27 aprile	1955
Nuova Caledonia ^e	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	27 aprile	1954 A	27 aprile	1955
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Gabon	17 luglio	1972	17 luglio	1973
Germania	14 giugno	1955	14 giugno	1956
Ghana	2 luglio	1959	2 luglio	1960
Giamaica ^a	26 dicembre	1962 S	26 dicembre	1962
Giappone	20 ottobre	1953	20 ottobre	1954
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Giordania	27 marzo	1969	27 marzo	1970
Grecia	16 giugno	1955	16 giugno	1956
Grenada ^a	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	13 febbraio	1952	13 febbraio	1953
Guinea	26 marzo	1959	26 marzo	1960
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977 S	21 febbraio	1977
Guyana ^a	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
Haiti	31 marzo	1952	31 marzo	1953
Honduras	6 maggio	1983	6 maggio	1984
India ^a	7 aprile	1949	7 aprile	1950

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Indonesia	29 gennaio	2004	29 gennaio	2005
Iraq	13 gennaio	1951	13 gennaio	1952
Irlanda	16 giugno	1951	16 giugno	1952
Islanda	24 marzo	2009	24 marzo	2010
Israele	7 giugno	1955	7 giugno	1956
Italia	22 ottobre	1952	22 ottobre	1953
Kazakistan	6 luglio	2001	6 luglio	2002
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	26 luglio	2000	26 luglio	2001
Kuwait	23 novembre	1964	23 novembre	1965
Lesotho	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Lettonia	25 luglio	1994	25 luglio	1995
Libano	26 luglio	1962	26 luglio	1963
Liberia	25 marzo	2003	25 marzo	2004
Libia	27 maggio	1971	27 maggio	1972
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	3 marzo	1958	3 marzo	1959
Macedonia del Nord	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	21 dicembre	1971	21 dicembre	1972
Malawi	22 marzo	1965	22 marzo	1966
Malaysia	3 marzo	1964 S	3 marzo	1964
Mali	2 marzo	1964	2 marzo	1965
Malta ^a	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	14 marzo	1958	14 marzo	1959
Mauritania	8 novembre	1963	8 novembre	1964
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Montenegro	3 giugno	2006	3 giugno	2007
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1978
Namibia	20 settembre	2018	20 settembre	2019
Niger	9 gennaio	1979	9 gennaio	1980
Nigeria ^a	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Norvegia	5 gennaio	1949	7 aprile	1950
Nuova Zelanda ^a	30 novembre	1959	30 novembre	1960
Paesi Bassi	15 settembre	1951	15 settembre	1952
Aruba	15 settembre	1951	15 settembre	1952
Curaçao	15 settembre	1951	15 settembre	1952
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	15 settembre	1951	15 settembre	1952
Sint Maarten	15 settembre	1951	15 settembre	1952
Papua Nuova Guinea	27 settembre	2023	27 settembre	2024
Pakistan	10 ottobre	1953	10 ottobre	1954

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Panama	3 giugno	1958	3 giugno	1959
Paraguay	28 agosto	1967	28 agosto	1968
Perù	1° febbraio	1960	1° febbraio	1961
Polonia	2 giugno	1995	2 giugno	1996
Portogallo	12 dicembre	1962	2 febbraio	1963
Qatar	18 agosto	1976	18 agosto	1977
Regno Unito ^a *	28 giugno	1949	28 giugno	1950
Gibilterra	22 marzo	1958 A	22 marzo	1959
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1965
Romania	6 giugno	1973	6 giugno	1974
Ruanda	2 dicembre	1980	2 dicembre	1981
Russia	2 luglio	1998	2 luglio	1999
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	21 ottobre	1998
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
São Tomé e Príncipe	1° giugno	1982 S	1° giugno	1982
Seicelle	28 ottobre	2005	28 ottobre	2006
Senegal	22 ottobre	1962	22 ottobre	1963
Serbia	24 novembre	2000 S	18 agosto	1956
Sierra Leone ^a	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Siria	26 luglio	1960	26 luglio	1961
Slovacchia	17 settembre	2009	17 settembre	2010
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	30 maggio	1960	30 maggio	1961
Sri Lanka	3 aprile	1956	3 aprile	1957
Sudan	22 ottobre	1970	22 ottobre	1971
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	25 novembre	1949	25 novembre	1950
Svizzera	13 luglio	1949	13 luglio	1950
Tagikistan	21 ottobre	2009	21 ottobre	2010
Taipei cinese (Taiwan) ^a	13 febbraio	1962	13 febbraio	1963
Tanzania ^a	30 gennaio	1962 S	30 gennaio	1962
Togo	30 marzo	2012	30 marzo	2013
Trinidad e Tobago	17 agosto	2007	17 agosto	2008
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1958
Turchia	5 marzo	1951	5 marzo	1952
Ucraina	10 novembre	2004	10 novembre	2005
Uganda ^a	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Ungheria	4 gennaio	1994	4 gennaio	1995
Uruguay	28 giugno	1973	28 giugno	1974
Uzbekistan	19 novembre	2019	19 novembre	2020
Venezuela	21 luglio	1967	21 luglio	1968
Vietnam	3 ottobre	1994	3 ottobre	1995
Yemen	29 luglio	1976	29 luglio	1977

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Zambia	23 dicembre	2013	23 dicembre	2014
Zimbabwe	16 settembre	1993	16 settembre	1994

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.

^a Questo Stato è parte alla Conv. esclusa la parte II.

^b La Conv. non è applicabile a Norfolk.

^c Dal 22 mar. 1959 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^d In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

^e La Conv. è applicabile alla Nuova-Caledonia senza modifica, dal 5 apr. 2000.

